

All."A"

al n.4.538 racc.

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"SOLOFRA SERVICE S.r.l."

"DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

"SOLOFRA SERVICE S.r.l."

Articolo 2

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) gestione del centro servizio sito in Solofra alla via Melito Iangano, realizzato dal Consorzio A.S.I. di Avellino;

b) promozione di ogni tipo di attività o servizio vitale allo sviluppo del polo conciaro di Solofra e dell'Industria in genere, favorendo la nascita di strutture doganali, di stoccaggio merci, di sistemi di informazione telematica, di fiere, esposizioni permanenti, di servizi bancari, postali, di mensa aziendale, di bar e ristorazione, di centri di sperimentazione nel settore conciaro e di formazione professionale. A tal fine provvederà, attraverso i sistemi giuridici più opportuni a rendere possibile l'utilizzazione dei servizi, strutture locali presenti nel complesso immobiliare della cui gestione è titolare.

c) esercizio di ogni e qualsiasi attività comunque connessa, preordinata o strumentale per la realizzazione dell'oggetto che precede nonché compimento di tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari,

ritenute dagli organi di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa l'eventuale prestazione di garanzie reali o fidejussorie. La società potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Articolo 3

La società ha sede in Solofra.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la società nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 4

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 5

La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al trentuno dicembre duemilaquarantadue.

CAPITALE

Articolo 6

Il capitale sociale della società è determinato in euro DIECIMILAQUATTROCENTO (10.400,00). Lo stesso è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 C.C.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt.2481 - 2481bis - 2481ter) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo, in proporzione alle partecipazioni da loro possedute; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma di legge.

Il conferimento può anche avvenire mediante la stipula di una polizza di assicurazione o mediante una fidejussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite

dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto della normativa che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico, finanziamenti regolati dall'art.2467 del codice civile.

Le eventuali anticipazioni destinate anche ad aumento di capitale sono da considerarsi improduttive di interessi se effettuate dai soci in proporzione delle rispettive partecipazioni, salvo diversa delibera assembleare.

Articolo 7

Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi e solo ad Enti, associazioni, organismi in genere aventi finalità di servizio, promozione, rappresentazione delle attività produttive del polo industriale di Solofra. Le stesse non potranno essere sottoposte a pegno, venire costituite convenzionalmente in garanzia, né formare oggetto di costituzione di usufrutto.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 8

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o norme di funzionamento);
- e) la decisione di compiere operazione che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare e nel rispetto del metodo collegiale di cui al successivo apposito articolo.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione, scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

ASSEMBLEE

Articolo 9

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed alle presenti norme, obbligano tutti i soci. Essa può essere convocata anche fuori sede sociale nel territorio dello Stato.

Articolo 10

Ogni socio ha diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 11

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno a cura dell'organo amministrativo con mezzi che comunque garantiscono la tempestiva informazione degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente:

a) lettera raccomandata spedita agli interessati almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo di servizi postali o equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita dagli interessati entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta con indicazione della data di ricezione;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto dagli interessati i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricezione.

Nella lettera di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi o il revisore, se nominati, sono presenti

ovvero risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi, avendo trasmesso alla società dichiarazione scritta in tal senso conservata agli atti sociali.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci.

Articolo 13

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della

stessa, la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea stessa.

Articolo 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o da uno degli amministratori su designazione dei presenti; in mancanza l'assemblea elegge il proprio presidente.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale riportato sul libro sociale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori, qualora il Presidente dell'assemblea avesse a nominarli scegliendoli tra i soci od i Sindaci.

Nei casi di legge ed inoltre quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 15

L'assemblea delibera validamente in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente.

Con riferimento alle materie di cui all'art. 8, lettere d) ed e), l'assemblea delibera validamente in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico o ad un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominati dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente articolo 8 (otto).

Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempo vigente.

Gli amministratori durano in carica per 5 (cinque) esercizi.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dai soci con decisione assunta ai sensi dell'articolo 8 (otto).

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero in un paese della Comunità Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o sindaci effettivi.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 8 (otto) giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o al sindaco unico e al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 3 (tre) giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se

nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione della riunione;
- l'identità degli intervenuti;
- il risultato della votazione;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso.

Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non

approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purchè in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 10 (dieci) giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art.2478 c.c.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro

consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede ai sensi dell'art.2386 c.c.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Articolo 17

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha pure la facoltà di nominare direttori.

Articolo 18

L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, se nominati, hanno la rappresentanza generale della società.

L'organo amministrativo può nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 19

Il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 C.C. ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni,

competenze e poteri del collegio sindacale, peraltro il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel registro delle imprese la nomina del collegio sindacale.

NOMINA DIRETTORE TECNICO

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare fra i soci e non soci uno o più direttori tecnici aventi particolari cognizioni tecniche.

BILANCI ED UTILI

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze della società collegate alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro l'organo di amministrazione deve segnalare nella sua relazione o nella nota integrativa, in caso di bilancio in forma abbreviata, le ragioni della dilazione .

Articolo 22

Gli utili netti dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti ai soci in proporzione delle quote da essi detenute, salvo che l'assemblea deliberi a maggioranza di due terzi, la destinazione a riserva straordinaria, oppure disponga di mandarli

in tutto o in parte ai successivi esercizi.

SCIoglimento

Articolo 23

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Firmato: Maurizio **Giovanniello** - Roberta Benigni